



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 118, COMMA 2, CGS - NOTIZIA DELL'ILLECITO – DOCUMENTO ANONIMO – NON UTILIZZABILITÀ DEL DOCUMENTO – PUÒ COSTITUIRE STIMOLI INVESTIGATIVO - DOVEROSA ATTIVITÀ PRE-PROCEDIMENTALE – DEVE ESSERE DATA CONTEZZA AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Descrizione

La qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell'illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre – procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un'effettiva attivazione dei poteri d'ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate, con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione "d'iniziativa" di una compiuta *notitia criminis*, posta a base dei successivi deferimenti (CFA, Sez. I, n 1/2022-2023; n. 109/2020-2021).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 2/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 118, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0002 CFA del 03 luglio 2023 (Procura Federale Interregionale/Sig. Davide Prato + altri)